



REGOLAMENTO MANUFATTI E OPERE REALIZZATI DAGLI STUDENTI

Il presente regolamento disciplina la gestione e la conservazione di tutti i manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, le produzioni digitali, i disegni, le fotografie, e/o altro realizzati dagli studenti dell'Istituto nei laboratori artistici, di informatica, di chimica e di fisica.

Art.1.

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali, e/ o altro realizzati come attività didattica sono di proprietà dell'Istituto che ne può disporre per fini promozionali o concorsuali. Le opere realizzate anche per i concorsi sono di proprietà dell'Istituto ed è vietato l'utilizzo da parte degli studenti se non preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali (l' Art. 28 del DI 44/2001), pur riconoscendo agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera.

Art. 2.

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali e/o altro realizzati dagli allievi presso le sedi scolastiche o nelle attività esterne svolte dalla scuola, sono trattate esclusivamente per le finalità attinenti alle attività dell'Istituto.

Art.3.

Tali manufatti appartengono all'Istituto e non vengono normalmente ceduti a terzi. Essi vengono trattate nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza.





Istituto di Istruzione Superiore "ARTEMISIA GENTILESCHI"
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170453 - tel. 0585 75561
e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) - msis014009@pec.istruzione.it (PEC)
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF 5B7 - U.R.L.: <https://www.poliaestheticgentileschi.edu.it>

Art.4.

I manufatti e le opere realizzati dagli allievi costituiscono una “prova” ai fini della valutazione intermedia e finale degli stessi e di conseguenza sono degli atti amministrativi endoprocedimentali. Pertanto, è cura dell’Istituto conservarli e archivarli.

Art. 5.

Le produzioni digitali realizzate dagli studenti nel corso degli studi possono essere pubblicate sul Web solo dalla scuola. La pubblicazione delle opere di proprietà dell’Istituto, anche su Web, se non autorizzata dal Dirigente Scolastico è soggetta alla normativa vigente.

Art.6.

Tutti gli archivi delle Istituzioni scolastiche sono soggetti alla vigilanza (art. 40 comma 3 T.U. n. 490/1999 cit.) della Soprintendenza archivistica competente per territorio, la quale in tale ambito svolge funzione di consulenza tecnica.





Art.7.

La scuola può decidere di cedere manufatti degli studenti accettando una libera offerta, solo ed esclusivamente per ragioni benefiche e/o di aiuto alla stessa scuola. La decisione di quali manufatti possano essere ceduti è attribuita al Consiglio di Istituto previa consultazione di una commissione tecnica preposta a tale compito, nominata dal Collegio Docenti, ad inizio di ogni anno scolastico, così composta:

Il Ds, membro di diritto

Il DSGA, membro di diritto

Tre docenti dell'Indirizzo che ha prodotto i manufatti, assunti con contratto a tempo indeterminato, eletti dal Collegio Docenti.

Per poter effettuare la cessione dei manufatti il Consiglio di Istituto dovrà deliberare all'unanimità in almeno due periodi distinti dell'anno scolastico per permettere le eventuali operazioni di cessione dei manufatti.

Il presente regolamento allegato al Regolamento d'Istituto è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12 giugno 2023.

